

# COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

( Provincia dell'Aquila )

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 6</b> <b>DEL 28/04/2022</b>	<b>Oggetto:</b> Regolamento del Consiglio Comunale. Approvazione modifiche ed integrazioni per lo svolgimento di sedute in modalità telematica
--------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 21:00, nell'attuale sede del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DI BARTOLOMEO Antonio	X	
FILAURO Sandro	X	
DI FABIO Mattia	X	
FAZIO Alessia	X	
CICCONE Giuseppe	X	
TADDEI Alessandro	X	
DI BACCO Pietro	X	
COTUGNO Massimiliano	X	
ULIZIO Simone	X	
ALESSANDRINI Anita	X	
RIOCCI Giuseppina	X	

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N.11; ASSENTI N. 0;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

---

Presiede il Sig. Giuseppe Ciccone nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Luzzetti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA E RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 49 del 10/07/1993 con la quale si approvava il Regolamento del Consiglio comunale;

### RILEVATO CHE

- a seguito della pandemia Covid 19 il D.L. 18 marzo 2020, all'articolo 73, al fine di evitare contagi del virus, prevede la possibilità per la Giunta e per i Consigli, che non avessero regolamentato le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, la possibilità di *“riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presente consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*;
- alla data del 31 marzo è cessato lo stato di emergenza e che in assenza di regolamento per l'esecuzione delle sedute in via telematica, gli organi collegiali si debbano riunire in presenza senza l'utilizzo di tecnologie per effettuare le riunioni da remoto;

### CONSIDERATO CHE

- l'ANCI, con nota prot. n.28/VSG/SD, ha evidenziato la possibilità, previa adozione di apposito regolamento, di procedere alle riunioni con modalità di videoconferenza, ritenendo che faccia capo agli organi sulla base dell'autonomia regolamentare (L. 142/90 smi) fissare le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali;
- il suddetto documento ANCI, avente ad oggetto *“NOTA SULLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DA REMOTO O IN MODALITÀ C.D. MISTA, ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA”*, dispone come di seguito riportato:

*“Premessa*

*Sono pervenuti ad Anci, numerosi quesiti in merito alla possibilità, per gli enti locali, di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo u.s.). Al fine di fornire linee d'indirizzo operative e fugare possibili dubbi interpretativi, si espone quanto segue.*

*1. Potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali*  
*Secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del TUEL, gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani.*

*In particolare, l'articolo 6 del Tuel statuisce che “Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”; l'articolo 7 stabilisce che “il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”; l'art. 38 del TUEL, al comma 2, sancisce che: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. (...)” e al comma 3 che “I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa (...)”.*

*Alla luce di tale potestà regolamentare, dunque, va evidenziato che alcune amministrazioni locali hanno adottato, ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo 73 del DL n. 18/2020 di cui si dirà in seguito, norme statutarie o regolamentari per consentire a tutti o solo ad una parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica.*

*Ciò peraltro è stato possibile anche in base alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, “nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e*

partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

*Le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale, di svolgimento da remoto o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali, quindi, si inserivano a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali, limitandosi a confermare tale facoltà e consentendo, in via eccezionale, come si dirà nel successivo paragrafo, di poter procedere con tali modalità “anche in assenza di apposito regolamento”.*

## *2. L'articolo 73 del dl n. 18/2020 e la disciplina emergenziale*

*Come accennato, in piena fase emergenziale, l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), stabiliva che “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità”.*

*La ratio legis dell'articolo 73, dunque, era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alla prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista.*

*In tal senso, la relazione illustrativa della norma precisava che le modalità procedurali introdotte “ricalcano peraltro un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali”.*

*L'articolo 73, dunque, introduceva una deroga (svolgere le sedute da remoto o in modalità mista pur in assenza di un regolamento) ad una modalità di svolgimento delle sedute degli organi, quella telematica, già utilizzata dagli enti locali. Dunque, la norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l'aspetto relativo alla deroga appena descritta.*

*Il precipitato logico giuridico di quanto appena esposto è che nessun termine poteva e può, viceversa, ritenersi sussistente in merito alla potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in quanto tale facoltà poteva essere esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale, in ossequio alle norme ordinamentali surrichiamate del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.*

*Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di tale strumento regolamentare della materia “de qua”.*

*Unica fattispecie che residua e su cui invece si ritiene sussistano forti dubbi interpretativi circa la sua praticabilità giuridica è quella relativa all'ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s.*

*Su tale ultimo punto, alla luce dei dati epidemiologici che impongono ancora misure di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus Covid -19, l'ANCI ha chiesto al Ministero dell'Interno di fornire una soluzione, anche in via amministrativa, idonea ad individuare una fase transitoria che consenta di procedere a sedute di consigli e giunte comunali da remoto o in modalità mista, nelle more di adozione di un regolamento specifico della materia.”;*

**RAVVISATA** la necessità di dare seguito alle linee d'indirizzo operative indicate dalla suddetta nota ANCI;

**RITENUTO PERTANTO DI** dover procedere a modificare il vigente regolamento come sopra indicato al fine di consentire lo svolgimento delle sedute dell'organo in modalità di videoconferenza o in modalità mista;

**CONSIDERATO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

**VISTI:**

- l'articolo 6, 7 e 38 del TUEL;
- l'articolo 73 del D.L. 18/2020;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 82/2005;

Con voti favorevoli unanimi di 11 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di integrare il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato giusta delibera n. 49 del 10/07/1993, mediante l'inserimento del Titolo I°, approvando dunque il contenuto di quest'ultimo come di seguito riportato:

**“TITOLO I° – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA O MISTA**

**CAPO I – NORME PER IL FUNZIONAMENTO**

**Art. ... – Norme generali**

1. *Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si svolgono in modalità telematica in videoconferenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale/Sindaco sentiti i Capigruppo.*
2. *Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in modalità mista, con la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.*
3. *Le presenti disposizioni si applicano anche alle sedute delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo.*
4. *Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Titolo, rimangono ferme le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento del Consiglio Comunale.*

**Art. .... – Requisiti tecnici**

1. *La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:*
  - a) *la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;*
  - b) *la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;*
  - c) *la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;*

- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
  - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
  - g) la garanzia della segretezza delle sedute, ove necessarie;
  - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

#### **Art. .... – Convocazione delle sedute**

1. Nell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio Comunale deve essere data informazione delle modalità di svolgimento della seduta, con espressa indicazione del ricorso alla modalità telematica o mista. All'avviso di convocazione può essere allegata ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza, ivi comprese le modalità di accesso alla documentazione relativa alla seduta medesima.

#### **Art. .... – Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o delle sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

#### **Art. .... – Modalità di svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale che si svolgono in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente, ove deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale/Sindaco e, qualora possibile, il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, il Segretario comunale accerta, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
3. Il Presidente/Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Nel caso in cui problemi tecnici rendano impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il

*Presidente/Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici. Nel caso in cui venga meno nel corso della seduta il numero di presente idonei e rendere valida l'adunanza, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II del presente Regolamento.*

4. *In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno Consiglieri possono iscriversi alla discussione con le modalità indicate dal Presidente/Sindaco e, eventualmente ricorrendo alle funzionalità a tal fine disponibile sulla piattaforma telematica di videoconferenza. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente/Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.*

#### **Art. .... – Modalità di votazione**

1. *Il voto è espresso mediante appello nominale da parte del Segretario comunale, con l'attivazione da parte del Consigliere della videocamera e del microfono, oppure avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma telematica in uso, purché essa consenta comunque l'accertamento dell'identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.*
2. *Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente/Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente/Sindaco può:*
  - a. *riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;*
  - b. *rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.*
3. *Le riunioni in videoconferenza del Consiglio comunale e delle sue articolazioni non possono avere ad oggetto materie per le quali sia prevista la votazione a scrutinio segreto, salvo che la piattaforma garantisca una modalità di espressione del voto tale da renderlo non riconoscibile.*

#### **Art. .... – Verbali e pubblicità**

1. *Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.*
  2. *Il verbale contiene inoltre:*
    - *la dichiarazione della sussistenza del numero legale;*
    - *la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;*
    - *l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;*
    - *la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente/Sindaco, e l'esito della relativa votazione.*
  3. *Il Presidente/Sindaco della Commissione consiliare o della Conferenza dei Capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.”;*
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

- 3) di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Ciccone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lucio Luzzetti

---

---

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Enrico Di Gasbarro

---

---

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,**

**A T T E S T A**

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 16/05/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
Enrico Di Gasbarro

---

---

**Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:**

[ ] il giorno \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lucio Luzzetti

---

---

**Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:**

[x] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 28/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lucio Luzzetti

---



## Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. ....49..... del Reg.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE-

Data...10.07.1993

L'anno millenovecentonovant...atre....., il giorno...10..... del mese di...Luglio.....  
alle ore...20.05...., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla ....Prima... convocazione in sessione .....stra... ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
ANDREASSI FABRIZIO	sì		}		
LEONARDIS GAUDENZIO	sì				
CICCOONE QUINTINO	sì				
PORRELLI DAVIDE	sì				
DI GASBARRO ANTONELLA	sì				
BRUNO ARTURO	sì				
MINAZZI PAOLO	sì				
SALVATORE RAFFAELE	sì				
TIMPERI ROBERTO	sì				
D'INNOCENZO GIANFRANCO	sì				
TANZI ANTONIO	sì				
CAIONE RODOLFO	sì				
TIMPERI GIORGIO	sì				

Assegnati n. ....13....

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. ....13....

In carica n. ....13....

Assenti n. ....-....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor... Andreassi Fabrizio..... nella sua qualità di... Sindaco.....
  - Partecipa il Segretario Comunale Signor... Molinari Domenico..... La seduta è... pubblica.....
  - Nominati scrutatori i Signori:.... Di Gasbarro Antonella-Porrelli Davide-Timperi Roberto
- il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere...favorevole.....



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE  
ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART1) Ordine della adunanza
- ART2) Comportamento dei consiglieri
- ART3) Comportamento del pubblico
- ART4) Norme generali per la discussione
- ART5) Verbali sedute precedenti
- ART6) Fatto personale
- ART7) Termine dell'adunanza

ART1) Ordine della adunanza

1 I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente nella prima seduta. In caso di contestazione si procede a votazione palese.

2 I consiglieri partecipano alle sedute nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto in piedi rivolti al presidente ed al consiglio. Al consigliere che non si conforma al suddetto precetto, dopo un primo avviso, e' tolta la facolta' di parola. Puo' in deroga essere chiesta o concessa dal presidente la facolta di parlare da seduto al proprio posto. Il presidente puo' parlare, qualora lo voglia da seduto al proprio posto.

3 I consiglieri che intendono parlare fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

4 Debbono evitarsi le discussioni ed i dialoghi tra consiglieri. Ove avvengano il Presidente toglie la parola ai dialoganti e la restituisce al consigliere iscritto a parlare.

5 Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo alla disciplina, o perche esaurita la durata dell'intervento come stabilito dal presente articolato.

6 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere; ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce la parola.

ART2)        Comportamento dei consiglieri

1        Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto ad esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni, o comportamenti politico amministrativi.

2        Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualita' personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'altrui onorabilita'.

3        Se un consigliere turba l'ordine, tiene un comportamento scorretto o irrispettoso nei confronti dei colleghi, del presidente o del pubblico, pronuncia parole sconvenienti, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama nominandolo.

4        Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio decide con votazione in forma palese.

5        Se il consigliere persiste nell'atteggiamento oltraggioso o irrispettoso nei confronti dei colleghi, del presidente o del pubblico, il presidente procede nei termini dovuti e consentiti per legge.

ART3)        Comportamento del pubblico

1        Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve rimanere nello spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso circa opinioni espresse dai consiglieri o decisioni adottate dal consiglio.

2        Non e' consentita l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di ogni mezzo che interferisca o disturbi l'esercizio delle funzioni consiliari.

3        Il potere per il mantenimento dell'ordine spetta al presidente, che lo esercita avvalendosi dell'opera dei vigili urbani allontanando dall'aula chiunque rechi turbamento all'ordinato svolgersi dei lavori. A tal fine uno di essi e' sempre comandato di servizio per le adunanze consiliari.

4        Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa i disordini proseguono il presidente interrompe definitivamente la seduta.

5        La forza pubblica e i vigili urbani, presenti al consiglio comunale possono intervenire su richiesta del presidente solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta, quando ricorrano gravi turbamenti all'ordine pubblico.

ART4) Norme generali per la discussione

1 Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente concede la parola a coloro che hanno chiesto l'intervento. Dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

2 Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere puo' parlare la prima volta per non piu' di dieci minuti, ed ha un solo diritto di replica di cinque minuti. Al termine della discussione, prima dell'intervento conclusivo del presidente, e' lasciata facolta' ai capigruppi di riassumere l'argomento.

3 Il presidente e gli assessori possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non piu' di dieci minuti.

4 Il presidente dopo che su un argomento sono intervenuti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

5 Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri, puo' dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando pur essendovi richieste di intervento, ritenga che esse siano pretestuose o dilazionatorie, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto.

6 Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno ad altra adunanza precisandone i motivi. Si ha invece questione pre-

giudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. In ambedue i casi si procede a votazione palese.

#### ART5) Verbali sedute precedenti

1 I verbali delle sedute precedenti sono depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri quarantotto ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

2 All'inizio della riunione il presidente legge il numero la data e l'oggetto dei verbali e chiede al consiglio se vi sono osservazioni su di essi. Se un consigliere chiede chiarimenti il segretario comunale provvede alla lettura della parte di verbale interessato e se ne discute secondo le modalita' stabilite nel presente articolato. Se nessuno si pronuncia, si procede a votazione.

3 Quando un consigliere ha richiesto modifiche o integrazioni, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale interessato. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale e depositandolo agli atti 24 ore prima dell'adunanza.

4 Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammesso in alcun modo rientrare nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi



sono opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire o dopo la discussione in merito, il presidente pone a votazione palese.

5 Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale in corso e, della modifica, si fa richiamo, mediante annotazioni a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali rettifiche sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

#### ART6) Fatto personale

1 Costituisce fatto personale l'essere criticato per la propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

2 Il consigliere che chiede la parola per fatti personali deve precisarne i motivi; Il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere contesta la decisione del presidente il consiglio decide con votazione palese.

#### ART7) Termine dell'adunanza

1 Le adunanze consiliari possono durare al massimo quattro ore dall'apertura dei lavori. Scaduto tale termine ed esaurito l'argomento in discussione, il presidente chiede la sospensione dell'adunanza e sottopone a votazione la prosecuzione, o il rinvio a data da determinarsi secondo le modalita' di legge.

